

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE - SISTEMA DI ATTESTAZIONE 2+ -

APAVE ITALIA CPM srl

*Organismo Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture -
Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale*

Sede legale: Via Artigiani, 63 – 25040 Bienno (BS) Tel. 0364/300342 Fax 0364/300354 e-mail: info@cpmapave.it

INDICE

1. PRESENTAZIONE DI APAVE ITALIA CPM SRL	2	8.3. AUDIT IN SEGUITO A FERMO PRODUZIONE	10
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2	9. CESSAZIONE DELLA VALIDITÀ DEL CERTIFICATO	10
3. TERMINI E DEFINIZIONI	3	9.1. SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO	10
3.1. SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE 2+	4	9.2. RIPRISTINO DEL CERTIFICATO	11
4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	5	9.3. RITIRO DEL CERTIFICATO	11
5. CONDIZIONI GENERALI PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE	5	9.4. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL PRODUTTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12
6. PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	5	10. DIRITTI E OBBLIGHI DEL PRODUTTORE	12
6.1. RICHIESTA DI OFFERTA	5	10.1. DIRITTI	12
6.2. ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA	6	10.2. OBBLIGHI	12
6.3. DOMANDA DI CERTIFICAZIONE	6	11. RESPONSABILITÀ DI CPM	13
6.4. COMUNICAZIONE DEL GRUPPO D'AUDIT	6	11.1. RESPONSABILITÀ NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI	13
6.5. ANALISI DOCUMENTALE	7	11.2. REGISTRO E COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ COMPETENTE	13
6.6. PIANIFICAZIONE DELL'AUDIT	7	12. RISERVATEZZA	ERRORE. IL
6.7. ESECUZIONE AUDIT INIZIALE	7	13. MODIFICHE ALLE NORME ED AL REGOLAMENTO	13
6.8. TIPOLOGIA DEI RILIEVI	8	14. RICORSI ED APPELLO	ERRORE. IL
6.9. EMISSIONE DEL CERTIFICATO	8	14.1. RICORSI	ERRORE. IL
7. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	8	14.2. RECLAMI	ERRORE. IL
7.1. COMUNICAZIONE EVENTUALI VARIAZIONI	9	14.3. CONTENZIOSI	ERRORE. IL
7.2. CONFERMA DEL CERTIFICATO	9	15. PUBBLICITÀ ED UTILIZZO DEI LOGHI	ERRORE. IL
8. AUDIT STRAORDINARI	9	ALLEGATO 1 – DIAGRAMMA DI FLUSSO PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	
8.1. AUDIT RAVVICINATO	10	ALLEGATO 2 – DIAGRAMMA DI FLUSSO PROCEDURA PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	
8.2. AUDIT IN SEGUITO A MODIFICHE (RAGIONE SOCIALE, AUMENTO/DIMINUZIONE PRODOTTI)	10		

1. PRESENTAZIONE DI APAVE ITALIA CPM SRL

Apave Italia CPM S.r.l. (di seguito CPM) è una società a responsabilità limitata che presta servizi all'industria e al mondo delle imprese in genere ed alla pubblica amministrazione, nella valutazione e nel controllo dei rischi di qualsiasi natura, relativi ai lavoratori, al pubblico ed ai beni nel loro ambiente.

CPM trae fonti di finanziamento dal proprio capitale sociale, dalle riserve e dallo svolgimento delle attività previste dall'art. 3 dello Statuto; non fornisce servizi di progettazione, né di consulenza e si impegna a non fornire servizi che possano compromettere il carattere di riservatezza, trasparenza, obiettività ed imparzialità del processo di ispezione e certificazione e delle relative decisioni.

Le tariffe applicate ai richiedenti sono definite nel tariffario, sono altresì disponibili sul sito di APAVE ITALIA CPM specifici form per la richiesta di preventivi o tariffario, nonché il contatto di riferimento per qualsiasi chiarimento e informazione in merito.

Le competenze di CPM si estendono dal controllo dei mezzi di produzione, alla valutazione della conformità e qualità dei prodotti e dei servizi.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente Regolamento è descrivere l'iter attraverso cui:

- a) CPM svolge l'attività di certificazione del Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC) secondo il Sistema 2+ di valutazione e verifica della costanza della prestazione, nell'ambito del Regolamento UE 305/2011 "Prodotti da Costruzione" (di seguito indicato come "Regolamento UE"), ai fini della loro marcatura CE
- b) Le Aziende produttrici richiedono e, in caso di ottenimento, mantengono la certificazione dei propri prodotti nell'ambito del Regolamento UE 305/2011 "Prodotti da Costruzione", Sistema 2+ di valutazione e verifica della costanza della prestazione

Le disposizioni contenute all'interno del presente Regolamento rivestono carattere contrattuale sia per CPM che per il Richiedente.

Esse si applicano per i prodotti di seguito elencati:

Mandato	Prodotto	Norme di riferimento
M/125 Aggregati	Aggregati leggeri – Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione	EN 13055-1:2002/AC:2004
	Aggregati per malta	EN 13139:2002/AC:2004
	Aggregati per opere di protezione (armourstone) - Specifiche	EN 13383-1:2002/AC:2004
	Aggregati per calcestruzzo	EN 12620:2002+A1:2008
	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali e per applicazioni in strati legati e non legati	EN 13043:2002/AC:2004
	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	EN 13242:2002+A1:2007
	Aggregati per massicciate per ferrovie	EN 13450:2002/AC:2004
M/124 Materiali Stradali	Miscele bituminose – Specifiche del materiale – Parte 1: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo	EN 13108-1:2006/AC:2008
	Miscele bituminose – Specifiche del materiale – Parte 2: Conglomerato bituminoso per strati molto sottili	EN 13108-2:2006/AC:2008
	Miscele bituminose – Specifiche del materiale – Parte 3: Conglomerato con bitume molto tenero	EN 13108-3:2006/AC:2008

	Miscele bituminose – Specifiche del materiale – Parte 4: Conglomerato bituminoso chiodato	EN 13108-4:2006/AC:2008
	Miscele bituminose – Specifiche del materiale – Parte 5: Conglomerato bituminoso antisdrucchiolo chiuso	EN 13108-5:2006/AC:2008
	Miscele bituminose – Specifiche del materiale – Parte 6: Asfalto colato	EN 13108-6:2006/AC:2008
	Miscele bituminose – Specifiche del materiale – Parte 7: Conglomerato bituminoso ad alto tenore di vuoti	EN 13108-7:2006/AC:2008
M/120 Prodotti strutturali Metallici e loro accessori	Prodotti laminati a caldo di acciaio per impieghi strutturali – Parte 1: Condizioni generali tecniche di fornitura	EN 10025-1:2004
	Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali – Parte 1: Condizioni tecniche di fornitura	EN 10210-1:2006
	Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate– Parte 1: Condizioni tecniche di fornitura	EN 10219-1:2006
	Materiali d’apporto per la saldatura – Norma generale di prodotto per i metalli d’apporto e per i flussi utilizzati nella saldatura per fusione dei materiali metallici	EN 13479:2017
	Bulloneria strutturale ad alta resistenza a serraggio controllato - Parte 1: Requisiti generali	EN 14399-1:2015
	Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali	EN 1090-1:2009+A1:2011

È responsabilità del Produttore, il rispetto delle leggi e delle Norme cogenti applicabili al prodotto in questione.

Nel caso in cui il produttore gestisca attraverso un unico sistema FPC più siti produttivi è possibile la certificazione multisito: un unico certificato attesta la conformità del FPC che interessa i relativi siti.

Si precisa che, a garanzia della correttezza e trasparenza del proprio operato, CPM non svolge:

- attività di consulenza per la realizzazione e/o implementazione del sistema FPC del Produttore; le informazioni acquisite nel corso dell’attività di certificazione vengono trattate come riservate
- attività di progettazione, produzione, installazione che possano pregiudicare la trasparenza, imparzialità, obiettività, riservatezza del processo di valutazione della conformità

e non attua nè è sottoposta a pressioni finanziarie o condizioni indebite di altra natura che possano pregiudicarne l’imparzialità.

Il presente Regolamento viene applicato in maniera uniforme ed imparziale a tutte le Organizzazioni che richiedono la certificazione del proprio FPC a CPM; l’accesso a tali servizi non dipende dalle dimensioni dell’Organizzazione richiedente o dalla sua appartenenza a particolari associazioni o gruppi.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Nell’ambito del presente Regolamento vengono utilizzati i seguenti termini:

Prodotto da costruzione	Qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.
Requisiti di base	Il Regolamento UE 305/2011 stabilisce 7 requisiti cui i prodotti devono soddisfare perché le opere in cui sono incorporate risultino adeguate all’uso per cui sono state progettate. Essi sono: 1. Resistenza meccanica e stabilità 2. Sicurezza in caso di incendio 3. Igiene, salute e ambiente 4. Sicurezza e accessibilità nell’uso 5. Protezione contro il rumore 6. Risparmio energetico e isolamento termico 7. Uso sostenibile delle risorse naturali
Mandato	E’ "l'ordine di lavoro" che la CE dà agli organismi di normazione europea, CEN/CENELEC o all'organismo europeo incaricato per il Benestare Tecnico, affinché essi producano le specificazioni tecniche che il prodotto deve rispettare per poter avere la marcatura CE:

norme europee armonizzate i primi e guide per i benessere tecnici il secondo

Specifiche tecniche armonizzate	Norme predisposte dal CEN e dal CENELEC in risposta ad un preciso mandato di armonizzazione approvato dalla CE e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE); stabiliscono quali sono e come devono essere valutate o misurate le caratteristiche e le prestazioni del prodotto ritenute fondamentali per la risposta ai requisiti essenziali fissati dal Regolamento UE. Possiedono un annesso ZA contenente tutti i riferimenti relativi al Regolamento UE, ai documenti interpretativi e al mandato CE nell'ambito del quale la norma è stata prodotta
Valutazione tecnica europea	La valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea
Organismi di Certificazione (o Notificati)	Un organismo notificato, governativo o non governativo, avente la competenza e la responsabilità necessarie ad effettuare una certificazione del controllo della produzione in fabbrica conformemente a determinate regole procedurali e gesti
Conformità	Rispondenza di un prodotto, processo o servizio a tutti i requisiti specificati in una determinata norma, legge o specifica contrattuale
Marcatura CE	Simbolo visivo che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o di una valutazione tecnica europea
Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Procedure attraverso le quali si attesta che un prodotto risponde alle caratteristiche essenziali stabilite dalle specifiche tecniche e, quindi, dal Regolamento UE
Piano di Controllo della Produzione di/in Fabbrica	(FPC - Factory Product Control) E' il controllo interno permanente e documentato della produzione in una fabbrica, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate
Prove iniziali di tipo (ITT)	Serie complete di test o altre procedure descritte nelle norme armonizzate, atte a determinare la prestazione di campioni di prodotti rappresentativi del tipo di prodotti in questione
Dichiarazione di prestazione	Dichiarazione che descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate
Audit	Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze oggettive valutate con obiettività, al fine di stabilire la soddisfazione del FPC alle specifiche tecniche
Auditor	Persona incaricata di eseguire l'audit. Nel caso l'audit sia condotto da più persone, esse costituiranno il Gruppo d'audit, coordinato dal Lead Auditor

Per ogni altra terminologia usata nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme di cui al paragrafo 4 del presente Regolamento.

3.1. SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE 2+

I Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione previsti dal Regolamento UE sono di 5 tipi: 1+, 1, 2+, 3, 4, che si differenziano in base alle responsabilità di intervento di Produttore ed Organismo Notificato. In particolare, il Sistema 2+, oggetto del presente Regolamento, prevede la seguente ripartizione di compiti e responsabilità:

SISTEMA 2+		
Compiti del Produttore	Compiti dell'Organismo di Certificazione	Base per l'apposizione della Marcatura CE

- Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT) - Controllo del processo di Produzione in Fabbrica (FPC) - Prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità del piano di prova prescritto.	Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC) sulla base di: Ispezione Iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.	Dichiarazione di Prestazione Conformità del Produttore accompagnata dalla Certificazione del Controllo del processo di Fabbrica (FPC) rilasciata dall'Organismo di Certificazione
---	--	---

4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Le principali disposizioni applicabili nell'ambito del presente Regolamento sono:

- Regolamento (UE) n.305/2011 del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio
- Linee Guida applicabili ai Prodotti da Costruzione, sviluppate dai Sector Group degli Organismi Notificati
- Documenti interpretativi per il settore Prodotti da Costruzione
- Specifiche tecniche applicabili ai prodotti da costruzione
- UNI CEI EN 45011 "Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti"
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021 "Valutazione della conformità. Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione"
- Norma UNI EN ISO 9001 "Sistemi di gestione per la qualità. Requisiti"
- Manuale Qualità, Procedure e documentazione che costituiscono il Sistema di Gestione di CPM

5. CONDIZIONI GENERALI PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

Possono accedere alla Certificazione tutte le Organizzazioni, di qualunque tipo esse siano, che ne facciano richiesta e che abbiano interesse ad ottenere la Certificazione del proprio Sistema di controllo del processo produttivo in conformità ai requisiti del Regolamento UE. Al fine di ottenere la predetta certificazione, il produttore deve:

- Aver predisposto un Manuale che descriva il sistema FPC, in conformità alla normativa applicabile
- Aver eseguito e documentato le prove di tipo iniziali (ITT)
- Aver attuato un sistema per il controllo del processo di produzione, secondo le modalità definite dal proprio FPC ed avvalendosi di procedure scritte e sistematiche registrazioni che ne dimostrino l'effettiva applicazione e l'efficacia, da almeno **tre mesi** (prove periodiche)
- Accettare le regole fissate dal presente Regolamento e le condizioni comunicate da CPM.

L'accettazione della domanda, il rilascio della Certificazione, il suo mantenimento, il rilascio della licenza d'uso del Logo relativa alla Certificazione comportano il pagamento degli importi previsti. Il mancato adempimento di tali obblighi alla scadenza stabilita, conducono alla sospensione o al ritiro del Certificato secondo quanto previsto dal capitolo 9 del presente Regolamento.

6. PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

6.1. RICHIESTA DI OFFERTA

Il Produttore che desidera ottenere la certificazione del FPC deve fornire a CPM i dati essenziali, di seguito elencati, sulla base dei quali viene formulata un'offerta economica; a tale scopo è a disposizione, per chiunque ne faccia richiesta, uno specifico modello da CPM già predisposto.

- dati del produttore;
- eventuale possesso di certificazioni relative al proprio sistema di gestione della qualità (es.: ISO 9001);
- identificazione del/dei prodotto/i:
 - indirizzo impianto/i;
 - eventuale tipologia impianto/i;
 - tipologia prodotto/i;
- persona di riferimento.

Sulla base di tali informazioni, CPM formula una specifica offerta economica, che invia al Produttore unitamente al modulo "Domanda di certificazione" e al presente Regolamento.

L'insieme di:

- Domanda di certificazione sottoscritta
- Offerta controfirmata
- Regolamento aggiornato all'ultima data disponibile

costituisce il contratto fra Produttore e CPM. È cura di CPM comunicare al Produttore eventuali modifiche apportate al Regolamento, trasmettendogli o indicandogli dove trovare la versione aggiornata e specificando cosa è stato variato.

6.2. ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA

Nel caso vengano accettate le condizioni economiche proposte nell'offerta, il produttore dovrà:

1. Controfirmare l'Offerta
2. Compilare e sottoscrivere la Domanda di Certificazione (v. par. 6.3)
3. Prendere visione del presente Regolamento
4. Inviare Offerta e Domanda di Certificazione, firmate in originale, a CPM. Tali documenti possono essere anticipati tramite fax o e-mail al fine di accelerare l'avvio dell'iter di certificazione

Il contratto stipulato tra CPM e Produttore comprende:

- L'analisi documentale di cui al paragrafo 6.5
- La visita di certificazione e l'eventuale rilascio della certificazione
- Le successive attività di sorveglianza periodica di cui al Capitolo 7
- Il riferimento ad eventuali audit di estensione e/o straordinari

Il contratto può essere variato, previo accordo tra le parti, qualora si modificassero significativamente nel tempo le condizioni sulla base delle quali è stata redatta l'offerta iniziale da parte di CPM.

6.3. DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

La Domanda di Certificazione, debitamente compilata e sottoscritta, costituisce documento indispensabile per l'avvio dell'iter di certificazione. La suddetta domanda richiede l'invio di alcuni documenti, la cui analisi è oggetto dello svolgimento della prima fase dell'audit (Analisi documentale), di seguito elencati:

- Manuale FPC; esso deve contenere l'elenco delle procedure applicate (producibile anche mediante un allegato separato)
- Prove Iniziali di Tipo (ITT)
- Piano dei Controlli Periodici
- Visura camerale o documento equivalente

Nel caso in cui il Produttore richieda la certificazione del sistema FPC già in precedenza certificato da altro Ente deve:

1. Recedere dal contratto stipulato con l'Ente precedente prima di sottoscrivere ed inviare a CPM la Domanda di certificazione
2. Inviare a CPM copia dell'ultimo rapporto d'audit eseguito dall'Ente presso il sito/i del Produttore

6.4. COMUNICAZIONE DEL GRUPPO D'AUDIT

La ricezione da parte di CPM dei documenti di cui al punto 6.2, rappresenta formalmente l'inizio dell'iter di certificazione. CPM ne fornisce ufficiale informazione al Produttore attraverso la comunicazione dei nominativi degli auditor incaricati dello svolgimento dell'audit. L'audit può essere condotto da un solo Auditor (Lead Auditor) o da più auditor coordinati da un Lead Auditor (Gruppo d'Audit), in base alle dimensioni ed alla complessità della realtà aziendale del Produttore. È diritto del Produttore, entro cinque giorni dal ricevimento di detta comunicazione, rifiutare uno o più auditor, fornendone motivazione scritta a CPM. CPM provvederà in tal caso alla nomina di un nuovo Gruppo d'Audit.

Il Gruppo d'Audit viene nominato da CPM in base all'esperienza specifica ed all'eventuale incompatibilità fra l'attività svolta da ciascuno degli Auditor membri del Gruppo e le esigenze dell'Organizzazione.

6.5. ANALISI DOCUMENTALE

La documentazione di cui al punto 6.3 viene analizzata dall'Auditor incaricato da CPM al fine di accertarne la completezza e la soddisfazione ai requisiti applicabili. Qualora vengano rilevate non conformità, ne viene data comunicazione al Produttore, che deve provvedere alla loro risoluzione al fine di proseguire nell'iter certificativo. Se l'auditor giudica soddisfacente la risoluzione attuata dal produttore, procede con la pianificazione dell'audit in sito.

La documentazione è trattenuta per uso di archivio da parte di CPM.

Previo accordo con il Produttore, può essere effettuato un esame preliminare del sistema FPC per verificare lo stato generale di applicazione del sistema stesso.

6.6. PIANIFICAZIONE DELL'AUDIT

Conclusa l'analisi documentale con esito positivo, il Lead Auditor elabora un Piano d'Audit, finalizzato a definire, in termini di attività, tempistiche e risorse impegnate, lo svolgimento della visita ispettiva in sito. Il Piano viene trasmesso al Produttore a cura del Lead Auditor. Eventuali modifiche possono essere concordate da Produttore e Lead Auditor sia prima che direttamente in sede di apertura dell'audit.

Qualora l'ambiente di lavoro in cui si svolgerà l'audit presenti rischi per la salute e sicurezza delle persone e/o se sono richiesti particolari accorgimenti in termini di protezione individuale, il Produttore deve informarne CPM.

Il Produttore è tenuto ad accettare la presenza degli ispettori Accredia (in qualità di osservatori) durante le visite ispettive di CPM presso le proprie sedi. Talora ciò fosse richiesto dall'organismo di Accreditamento, CPM informerà per tempo l'organizzazione interessata.

6.7. ESECUZIONE AUDIT INIZIALE

Nel giorno ed ora concordati per l'esecuzione dell'audit, il Gruppo d'Audit si presenta presso l'impianto oggetto della visita ispettiva. È cura del Produttore provvedere per mettere a disposizione del Gruppo d'Audit una persona di riferimento per l'intera durata dell'audit stesso, la presenza delle persone necessarie per il corretto svolgimento dello stesso e l'accesso alle aree in cui si svolgono le attività ed alla documentazione pertinente.

L'audit si articola in tre fasi principali:

1. Riunione di Apertura: si svolge alla presenza della Direzione Generale e del responsabile del sistema FPC ed è finalizzata a riepilogare o concordare le modalità dell'audit stesso
2. Ispezione del sito produttivo, compresi gli uffici e il/i laboratorio/i interno/i o esterno/i, nel caso in cui questo non sia dotato di qualifica o riconoscimento ufficiale (ad esempio autorizzazione ad eseguire prove ai sensi della L. 1086/71, accreditamento secondo la norma UNI EN CEI ISO/IEC 17025, certificazione ISO 9001 etc.) e della documentazione di pertinenza.
3. Riunione finale: da svolgersi sempre alla presenza della Direzione Generale e dei responsabili delle varie attività auditate, è finalizzata ad illustrare le risultanze d'audit e concordare azioni eventualmente ritenute necessarie per il completamento dell'iter certificativo.

Nel corso dell'audit, CPM dovrà controllare almeno i seguenti elementi:

- Il manuale del controllo FPC, per valutarne le disposizioni ed in particolare la conformità ai requisiti della normativa di riferimento applicabile;
- La disponibilità dei documenti essenziali per il controllo dell'impianto, verificandone la disponibilità al personale che vi opera;
- La registrazione dei dati;
- La disponibilità e lo stato di attrezzature ed apparecchiature necessarie allo svolgimento dell'attività;
- Le conoscenze, la formazione e le esperienze del personale addetto alla produzione ed al controllo di produzione;
- La corretta esecuzione e registrazione delle prove sulle materie prime dove richiesta;
- La verifica delle metodologie adottate per la valutazione della conformità;
- La verifica dell'applicazione delle procedure relative all'intero ciclo di produzione;

Il Gruppo d'Audit verifica l'adeguatezza del sistema FPC e di eventuali esclusioni dei requisiti delle norme di riferimento e, in caso di carenze o di difformità da quanto dichiarato sulla documentazione del sistema FPC, può notificare al produttore una o più non conformità.

Al termine dell'audit viene consegnato all'Organizzazione un rapporto di valutazione, denominato Rapporto d'Audit, che riporta una sintesi dell'attività svolta presso il sito e le eventuali non conformità ed osservazioni riscontrate.

L'Organizzazione può annotare le sue eventuali riserve od osservazioni in merito ai rilievi espressi dagli Auditor, su un apposito spazio di tale Rapporto.

Qualora siano state riscontrate non conformità, così come definite nel paragrafo 6.8 del presente Regolamento, l'Organizzazione, dopo averne analizzate le cause, stabilisce le azioni correttive che intende intraprendere ed i tempi previsti per la loro attuazione. L'accettazione di tali proposte e relative tempistiche di attuazione è comunicata da CPM all'Organizzazione.

Se le non conformità rilevate sono in numero e/o entità tali da pregiudicare il corretto funzionamento del sistema FPC, il processo di certificazione viene sospeso fino all'esecuzione di un audit supplementare, denominato Audit Straordinario (v. capitolo 8 del presente Regolamento), finalizzato ad accertare la corretta applicazione delle azioni correttive proposte, da effettuarsi entro un periodo di tempo stabilito da CPM in base ai rilievi del gruppo d'Audit.

Una volta concluse con esito positivo le attività di verifica da parte del Gruppo d'Audit (assenza o risoluzione di non conformità), il Rapporto d'Audit ed eventuale documentazione integrativa, viene trasmesso al Comitato di Certificazione, per il prosieguo dell'iter certificativo.

6.8. TIPOLOGIA DEI RILIEVI

I rilievi che possono essere riscontrati nel corso dell'audit sono classificati in:

NON CONFORMITÀ:	<p>Può essere relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Situazioni tali da compromettere gravemente la capacità del sistema FPC di svolgere correttamente le proprie funzioni e consentire l'immissione sul mercato di prodotti non conformi alle norme di riferimento - Mancato adempimento di uno o più requisiti previsti dalle norme di riferimento - Mancato rispetto di uno o più requisiti del presente Regolamento <p>Il rilievo di una Non Conformità comporta l'obbligo da parte del Produttore di intraprendere opportune azioni correttive, definendo una precisa tempistica di attuazione, per la risoluzione. È compito di CPM comunicare al Produttore la decisione di accogliere o meno l'azione proposta e le modalità di verifica della stessa. In base alla valutazione degli elementi raccolti, la verifica può prevedere una nuova visita in loco, entro un periodo di tempo definito - comunque non superiore ai 6 mesi - oppure un'analisi documentale.</p>
OSSERVAZIONE:	<p>È relativa a situazioni che il Gruppo d'Audit, in base alla propria competenza ed esperienza, ritiene tali da non compromettere gravemente la capacità del sistema FPC di svolgere correttamente le proprie funzioni rischiando l'immissione sul mercato di prodotti non conformi alle norme di riferimento.</p> <p>Il rilievo di un'osservazione deve essere affrontato dal Produttore prima del successivo audit, e verrà verificata in quell'occasione dal Gruppo d'Audit incaricato.</p>

In virtù della propria competenza ed esperienza, il Gruppo d'Audit, nel corso della visita ispettiva, può rilevare aspetti, non strettamente attinenti alle prescrizioni delle norme di riferimento applicabili al campo dell'audit, la cui considerazione potrebbe condurre al miglioramento del sistema e delle modalità operative. È facoltà del Produttore decidere se procedere o meno alla loro considerazione.

6.9. EMISSIONE DEL CERTIFICATO

Sulla base delle evidenze raccolte dal Gruppo d'audit e delle sue raccomandazioni, il Comitato di Certificazione di CPM, i cui componenti vengono individuati in considerazione delle competenze e dell'esperienza, CPM delibera se rilasciare o meno la certificazione. In caso di esito positivo, emette, entro un periodo massimo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento del Rapporto d'Audit completo – compresa la definizione delle eventuali azioni correttive proposte dall'Organizzazione in seguito a Non Conformità - un certificato, specifico per l'unità produttiva auditata, che verrà trasmesso al Produttore. Il certificato non prevede una scadenza: la sua validità è subordinata al buon esito delle successive verifiche di sorveglianza definite nel Capitolo 7 del presente Regolamento.

Qualora le attività di verifica si siano concluse con esito non favorevole, CPM non rilascia il certificato e informa di ciò il Produttore, motivando le cause della propria decisione.

La mancata emissione del certificato è altresì inoltrata agli altri organismi notificati attivi in ambito europeo per il regolamento 305 mediante semplice comunicazione

7. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Al fine di verificare che il Produttore mantenga la conformità del proprio sistema FPC alla normativa applicabile ed al presente Regolamento, CPM esegue periodicamente degli audit, denominati "Audit di Sorveglianza".

A) PRODOTTI RELATIVI ALLA NORMA EN 1090-1

Le visite vengono effettuate con le cadenze indicate dalla tabella B.3 della norma stessa:

CLASSE DI ESECUZIONE	INTERVALLI FRA GLI AUDIT DEL FPC DOPO LE ITT (ANNI)
1, 2	1-2-3-3
3, 4	1-1-2-3-3

B) PRODOTTI RELATIVI A TUTTE LE ALTRE NORME

La frequenza degli audit è almeno annuale, con una tolleranza di ± 2 mesi; audit ravvicinati possono essere effettuati qualora si verificano condizioni particolari, come descritto nel capitolo 8 del presente Regolamento. Solo in casi eccezionali, allo scopo di soddisfare alcune giustificate esigenze aziendali - come, ad esempio, far coincidere l'audit di sorveglianza con altre verifiche di estensione e/o rinnovo di Certificazione per comprovati motivi organizzativi o logistici - i predetti intervalli temporali possono venire modificati, comunque mai oltre i 14 mesi dall'effettuazione dell'ultimo audit.

Le visite di sorveglianza sono programmate ed anticipatamente annunciate; CPM contatta l'Organizzazione per definire la data d'audit; quindi, provvede a comunicare i nominativi dei componenti il Gruppo d'Audit. Il mese indicato nella comunicazione costituisce il termine ultimo per l'effettuazione dell'audit e deve essere rispettato dalle Organizzazioni certificate. È cura del Lead Auditor inviare il Piano d'Audit per concordare con l'Organizzazione i dettagli relativi allo svolgimento dell'audit.

In caso di rifiuto dell'Organizzazione, senza valide motivazioni, ad accogliere gli Auditor o a creare le condizioni necessarie al corretto svolgimento dell'audit, CPM può avviare l'iter di sospensione della certificazione. In ogni caso, verranno addebitati all'Organizzazione i costi dell'audit.

Gli Audit di Sorveglianza si svolgono secondo l'iter procedurale descritto nei paragrafi dal 6.4 al 6.8 del presente Regolamento. Nel corso di tali audit, verranno verificati almeno i seguenti elementi:

- le procedure di produzione, campionatura e prova;
- i dati registrati;
- la congruenza dei risultati di prova ottenuti per il controllo di produzione durante il periodo di ispezione;
- il rispetto delle corrette frequenze delle prove;
- il rispetto della programmazione degli interventi di manutenzione dei macchinari di produzione e delle attrezzature di prova
- le azioni intraprese per ogni non conformità;
- i documenti di consegna, quando rilevanti.

7.1. COMUNICAZIONE EVENTUALI VARIAZIONI

Il Produttore si impegna a comunicare a CPM ogni eventuale cambiamento significativo tale da influenzare i requisiti che hanno determinato la certificazione del sistema di controllo del processo produttivo.

Qualora nel corso dell'audit di sorveglianza si rilevino modifiche sostanziali che non sono state preventivamente comunicate dal produttore, CPM procederà alla sospensione del certificato ed alla pianificazione di un audit straordinario (v. capitolo 9 del presente Regolamento).

7.2. CONFERMA DEL CERTIFICATO

A seguito del buon esito dell'audit di sorveglianza, CPM invia al Produttore una Lettera di conferma del certificato, entro un periodo massimo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento del Rapporto d'Audit completo, compresa la definizione delle eventuali azioni correttive proposte dall'Organizzazione in seguito a Non Conformità.

Qualora le attività di verifica si siano concluse con esito non favorevole, CPM non rilascia la Lettera di Conferma del certificato e informa di ciò il Produttore, motivando le cause della propria decisione; procede quindi alla sospensione del certificato. L'iter procedurale di sospensione ed eventuale ripristino viene descritto nei paragrafi 9.1 e 9.2 del presente Regolamento.

8. AUDIT STRAORDINARI

CPM può richiedere l'esecuzione di audit straordinari, classificati come descritto nei seguenti paragrafi.

Se l'Audit Straordinario ha esito positivo, il processo di certificazione prosegue il suo iter. In caso di esito negativo CPM procede alla sospensione del certificato.

8.1. AUDIT RAVVICINATO

Viene previsto quando nel corso dell'ultimo audit eseguito sono state riscontrate non conformità tali, per numero e/o entità, da pregiudicare il corretto funzionamento del sistema FPC. Nel caso le non conformità non vengano risolte entro i tempi stabiliti o siano tali da non assicurare la rispondenza del prodotto fornito alle norme applicabili, CPM può sospendere la certificazione sino a che le non conformità stesse non siano state corrette. L'Audit ravvicinato deve essere eseguito entro un periodo massimo di 6 mesi dalla data del precedente audit.

8.2. AUDIT IN SEGUITO A MODIFICHE (RAGIONE SOCIALE, AUMENTO/DIMINUZIONE PRODOTTI)

Viene previsto in seguito alla comunicazione da parte del produttore dell'introduzione di modifiche che riguardano il sistema FPC, quali ad esempio:

- Variazioni anagrafiche (indirizzo della sede legale, ragione sociale, cambio di proprietà). In questo caso il Produttore deve trasmettere a CPM copia del nuovo certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio (o documento equivalente) e copia dell'atto notarile attestante la variazione; CPM, effettuati gli accertamenti del caso, rilascia un nuovo Certificato, che annulla e sostituisce il precedente
- Variazioni nell'organigramma (per le funzioni aventi ruolo significativo ai fini del FPC)
- Aumento/diminuzione di prodotti
- Modifiche nell'impianto
- Variazioni nelle condizioni di produzione

In base al tipo di modifica introdotta, CPM valuta se condurre un audit di tipo documentale o presso il sito produttivo.

8.3. AUDIT IN SEGUITO A FERMO PRODUZIONE

Il Produttore è tenuto a comunicare a CPM l'intenzione di fermare la produzione per un periodo superiore ai sei mesi. In questo caso, alla scadenza dei sei mesi dalla comunicazione, CPM procede alla sospensione del certificato.

1. La produzione riprende entro 1 anno dalla comunicazione di fermo impianto: è possibile ripristinare il certificato sospeso in seguito all'esecuzione di un audit straordinario
2. La produzione non riprende entro 1 anno dalla comunicazione di fermo impianto: il certificato viene ritirato. L'Organizzazione che desidera proseguire la certificazione con CPM deve presentare una nuova richiesta e ripetere l'iter certificativo.

9. CESSAZIONE DELLA VALIDITÀ DEL CERTIFICATO

9.1. SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO

La validità di un certificato emesso può essere sospesa nei seguenti casi:

- Riconcontro nel sistema di controllo del FPC di non conformità non risolte entro i tempi stabiliti da CPM;
- Mancato rispetto da parte del Produttore dei termini fissati per la comunicazione delle azioni correttive, a seguito di non conformità riportate sul Rapporto d'Audit;
- Non osservanza di una prescrizione contenuta nel presente Regolamento;
- Introduzione da parte del Produttore di modifiche aventi significativa influenza sul sistema FPC che non siano state accettate da CPM;
- Mancata comunicazione del Produttore di variazioni nella struttura organizzativa aziendale;
- Fermo produzione per un periodo di tempo superiore a sei mesi;
- Rifiuto od ostacolo del Produttore alle visite di sorveglianza;
- Rifiuto od ostacolo alla partecipazione agli Audit di eventuali osservatori dell'Autorità competente di vigilanza;
- Mancata assolvibilità nei pagamenti dei servizi di CPM;
- Riconcontro di (eventuali) giustificati e gravi reclami pervenuti a CPM;
- Uso scorretto della certificazione rilasciata da CPM e non attuazione dei provvedimenti richiesti da CPM;
- Evidenza che il sistema FPC non assicura il rispetto delle normative applicabili;
- Mancata registrazione di non conformità e/o reclami;
- Ogni altra circostanza che CPM, a suo insindacabile giudizio, ritenga abbia un'influenza negativa sul controllo del processo produttivo.

Qualora si verificasse uno dei casi sopra elencati, CPM ne informa ufficialmente il Produttore con lettera raccomandata o altro mezzo equivalente, comunicandogli le azioni da intraprendere affinché il certificato riacquisti piena validità e specificando la massima tempistica di attuazione.

Quando il Produttore ha soddisfatto alle condizioni stabilite da CPM, questa provvede all'immediata revoca della sospensione, dandone ufficiale comunicazione. In caso contrario CPM procede al ritiro definitivo del certificato.

Il Produttore può inoltre richiedere a CPM, giustificandone i motivi, la sospensione della certificazione per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione è notificata per iscritto con lettera raccomandata al Produttore, precisando le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate.

CPM ha il dovere di rendere pubblico lo stato di sospensione del certificato; in caso abbia proceduto in tal senso, viene resa pubblica anche l'eventuale revoca della sospensione.

Durante la sospensione, l'Organizzazione non può far uso della certificazione sia sulla Dichiarazione di prestazione del produttore ai fini della marcatura CE del prodotto in oggetto, sia su ogni altro documento. CPM comunica il provvedimento di sospensione ai Ministeri competenti.

CPM comunica il provvedimento di sospensione anche agli altri Organismi notificati, pubblicando sul proprio sito web www.apave.it elenco delle Organizzazioni certificate ed il loro status (attivo, sospeso, annullato). CPM si riserva di comunicare il provvedimento di sospensione a terzi che ne facciano richiesta. Qualora durante il periodo di sospensione il Produttore viene meno ai suoi obblighi (es. utilizza il proprio certificato) CPM può adire le vie legali.

9.2. RIPRISTINO DEL CERTIFICATO

Il ripristino del certificato è subordinato all'accertamento dell'eliminazione delle carenze che ne avevano causato la sospensione mediante un'approfondito audit che verifichi l'effettiva conformità del sistema FPC ai requisiti delle norme di riferimento.

Esso è notificato per iscritto con lettera raccomandata al Produttore e reso pubblicamente noto da CPM qualora a suo tempo la sospensione fosse stata resa pubblica.

9.3. RITIRO DEL CERTIFICATO

CPM ha facoltà di annullare la validità di un certificato già concesso, procedendo, di fatto, al ritiro dello stesso. La decisione viene presa da CPM a proprio insindacabile giudizio, sulla base di motivazioni ritenute di considerevole gravità che vengono notificate per iscritto, tramite raccomandata A/R, al Produttore. Fra le possibili cause che conducono al ritiro di un certificato si annoverano:

- Il verificarsi di circostanze, quali quelle citate nel paragrafo 9.2 per la sospensione, che siano giudicate particolarmente gravi;
- Mancata eliminazione delle cause che hanno provocato la sospensione allo scadere del termine previsto da CPM;
- Formale richiesta del Produttore, incluso il caso in cui lo stesso non voglia o non possa adeguarsi alle nuove disposizioni impartite da CPM;
- Sospensione della produzione oggetto del sistema FPC certificato per un periodo superiore a un anno;
- Persistenza nel non assolvere ai pagamenti dei servizi CPM oltre 1 mese dalla comunicazione di sospensione amministrativa (diffida) inviata da CPM con lettera raccomandata;
- Mancata accettazione del Produttore delle nuove condizioni economiche stabilite da CPM in occasione dell'eventuale modifica del contratto;
- Per ogni altro serio motivo, a giudizio di CPM.

In seguito alla comunicazione formale di ritiro il Produttore si impegna a:

- Restituire o distruggere l'originale del Certificato CPM;
- Non utilizzare, a partire dalla data di comunicazione di ritiro, per nessun motivo il Certificato e/o i suoi riferimenti (numero del Certificato, identificativo di CPM, etc.), compreso l'utilizzo su qualsiasi documento;
- Non utilizzarne le eventuali copie o riproduzioni;
- Eliminare dalla carta intestata, documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento o simbolo della Certificazione;
- Pubblicizzare del provvedimento di ritiro tramite gli stessi canali utilizzati per divulgare il rilascio della Certificazione.

CPM provvede alla cancellazione dell'Organizzazione dal Registro di cui al paragrafo 11.2 del presente Regolamento, comunica la revoca ai Ministeri competenti e agli Organismi Notificati attivi in ambito europeo per il Regolamento 305

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE SISTEMA 2+	REVISIONE	DATA	PAGINA
		02	25.03.2022	Pg. 12 di 17

Qualora il Produttore, dopo la revoca, intenda nuovamente accedere alla certificazione, deve presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter di cui al capitolo 6 del presente Regolamento.

9.4. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL PRODUTTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Produttore può presentare a CPM una formale richiesta di rinuncia alla certificazione, almeno tre mesi prima dalla data di scadenza per il mantenimento del certificato; in caso contrario verranno comunque addebitati all'Organizzazione i costi dell'audit di sorveglianza. Fra le motivazioni che possono condurre il Produttore alla rinuncia possono esserci:

- Cessazione della produzione, cessione di ramo di Azienda a soggetto giuridico diverso dall'intestatario del Certificato FPC, disposizioni di legge, fallimento o liquidazione dell'Organizzazione
- Variazione delle norme di riferimento
- Non accettazione di eventuali revisioni del presente Regolamento
- Non accettazione delle variazioni delle condizioni economiche stabilite da CPM

La richiesta di rinuncia deve pervenire a CPM in forma scritta e deve essere firmata dal Legale Rappresentante.

Alla sua ricezione CPM:

- Conferma al Produttore, attraverso comunicazione scritta, di prendere atto della volontà di rinunciare alla certificazione e chiede la restituzione del certificato rilasciato; la restituzione deve avvenire tramite raccomandata A/R
- Aggiorna il proprio Registro dei certificati
- Informa le Autorità competenti dell'avvenuto decadimento della validità del certificato
- Se necessario, prescrive al Produttore azioni da intraprendere relativamente ai prodotti eventualmente già fabbricati.

Il Produttore, a partire dalla data di richiesta della rinuncia, non può più utilizzare per nessun motivo il Certificato e/o i suoi riferimenti (numero del Certificato, identificativo di CPM, etc.), compreso l'utilizzo su qualsiasi documento.

Il contratto stipulato con CPM si intende tacitamente rinnovato ogni anno finché non intervengono richieste di modifiche da una delle due parti; in questo caso si provvederà alla revisione del contratto, fermo restando la facoltà di entrambi i contraenti di recedere dallo stesso, inviando formale comunicazione tramite raccomandata A/R, almeno tre mesi prima dalla data di scadenza per il mantenimento del certificato.

10. DIRITTI E OBBLIGHI DEL PRODUTTORE

10.1. DIRITTI

Il produttore può:

- Dare pubblicità all'ottenimento della Certificazione del Sistema FPC, nei modi ritenuti opportuni ed entro i limiti della Certificazione;
- Rendere pubblica la Certificazione;
- Usare il Certificato, purché tale utilizzo non induca a interpretazioni ingannevoli (ad esempio come certificazione di un Sistema di Gestione Qualità)
- Rescindere il contratto con CPM, dandone preventiva comunicazione come descritto nel paragrafo 9.5 del presente Regolamento
- Ricusare uno o più componenti del Gruppo d'Audit, fornendone giusta motivazione
- Presentare ricorso e/o reclami in merito alle decisioni e/o esecuzione dell'attività di valutazione di CPM

10.2. OBBLIGHI

Il produttore è tenuto a:

- Garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli Auditor di CPM
- Non proseguire nell'utilizzo di un certificato sospeso o revocato. CPM, accertato l'uso scorretto della Certificazione, prenderà le misure atte ad impedirne la prosecuzione e a salvaguardare i propri interessi
- Informare CPM di qualsiasi modifica introdotta che influenzi significativamente il sistema FPC
- Informare CPM in merito ad eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso
- Tenere registrazioni degli eventuali reclami relativi al prodotto oggetto dell'attività di certificazione e delle relative azioni correttive intraprese, e deve mantenerle a disposizione di CPM
- Creare le condizioni necessarie per consentire a CPM il corretto svolgimento delle procedure di valutazione della conformità
- Tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di controllo
- Assolvere agli obblighi economici nei confronti di CPM

11. RESPONSABILITÀ DI CPM

11.1. RESPONSABILITÀ NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI

Nello svolgimento dell'attività di valutazione della conformità CPM:

- Si impegna ad operare secondo i principi di imparzialità, integrità, indipendenza e trasparenza
- Garantisce in merito alla competenza e deontologia professionale del proprio personale coinvolto nell'attività di certificazione
- Si impegna a comunicare tempestivamente al Produttore qualsiasi modifica al presente Regolamento
- È esplicitamente esonerata da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati e/o loro mancata corrispondenza alla reale situazione aziendale (v. paragrafo 10.2 del presente Regolamento)
- Verifica che il Sistema FPC dell'Organizzazione sia in grado di gestire efficacemente le disposizioni prescritte dalla normativa applicabile, pur non assumendo alcuna responsabilità diretta in merito all'adeguatezza delle scelte tecniche a tal fine adottate dall'Organizzazione né all'accertamento della conformità ai requisiti di legge relativi ai prodotti e processi e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti, che rimane l'unica responsabile sia nei confronti dei suoi clienti sia nei confronti dei consumatori e/o terzi, per tutto quanto attiene all'espletamento della sua attività, ed alla produzione, immissione in commercio e successivo utilizzo dei prodotti di cui al presente regolamento, anche con riferimento alle garanzie di sicurezza e/o di prestazioni nell'ambito di tale utilizzo e/o smaltimento
- La Certificazione da parte di CPM del Sistema FPC non esime il Produttore dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti, processi e servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti, nè costituisce elemento di garanzia da parte di CPM stessa
- Non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività del Licenziatario o dai suoi prodotti, processi o servizi

11.2. REGISTRO E COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ COMPETENTE

CPM deve mantenere costantemente aggiornato sul proprio sito internet un Registro che elenca i Produttori che hanno ottenuto la certificazione FPC; esso riporta almeno i seguenti elementi:

- Nome ed indirizzo del Produttore e luogo di produzione
- Tipologia del prodotto/i coperti dal sistema FPC certificato
- Riferimenti della normativa applicabile
- Numero identificativo del certificato
- Data della prima certificazione
- Stato del Certificato (valido, sospeso, ritirato)

CPM trasmette periodicamente ai Ministeri preposti al rilascio dell'autorizzazione ad operare quale Organismo di Certificazione, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dai Ministeri stessi, il Registro dei certificati emessi.

12. RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni) relativi alle attività di Certificazione sono considerati riservati; l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura interna.

Il personale operante per CPM che, nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni, viene a conoscenza dei contenuti di tali atti, è tenuto al segreto professionale.

In caso di richiesta, CPM è tenuta a consentire alle Autorità competenti l'accesso e la consultazione degli atti. Nel caso in cui informazioni relative all'Organizzazione debbano essere divulgate per obblighi di legge, CPM ne darà avviso all'Organizzazione stessa.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi ed in conformità della normativa nazionale vigente e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (denominato "GDPR") i dati personali eventualmente acquisiti nel corso dell'attività svolta da e per APAVE Italia CPM S.r.l., saranno trattati da APAVE Italia CPM S.r.l. anche con l'ausilio di mezzi cartacei e/o elettronici e/o automatizzati. I dati personali raccolti, saranno trattati per dare esecuzioni ad: accordi e/o contratti e/o forniture di servizi o beni e/o assistenza di natura tecnica; saranno inoltre utilizzati per comunicazioni e saranno protetti conformemente alle disposizioni di legge. Saranno conosciuti da APAVE Italia CPM S.r.l. e saranno comunicati a soggetti delegati all'espletamento delle attività e diffusi esclusivamente nell'ambito delle finalità previste, nonché a soggetti ai quali la comunicazione è dovuta in

adempimento a specifici obblighi di legge. L'interessato può esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del Regolamento UE 2016/679, in particolare: verificare l'esistenza, aggiornare, rettificare i propri dati, opporsi al loro trattamento qualora illegittimo e inibire l'invio di comunicazioni commerciali, scrivendo al Titolare dei dati che è: Apave Italia Cpm S.r.l. (fax 0364.300.354, e-mail: privacy.it@apave.com). L'informativa è disponibile in internet all'indirizzo: www.cpmmapave.it/informativa_privacy.pdf.

14. MODIFICHE ALLE NORME ED AL REGOLAMENTO

I requisiti di Certificazione possono subire una variazione quando si verificano:

- modifiche e/o aggiornamenti delle norme di riferimento;
- modifiche delle condizioni di rilascio della Certificazione;
- modifiche da parte delle Autorità competenti dei decreti/direttive di riferimento.

In questi casi CPM informa tempestivamente il Produttore interessato, invitandolo a adeguarsi alle nuove prescrizioni entro il termine indicato da CPM stessa, stabilito in considerazione dell'entità delle modifiche intervenute.

Se il Produttore non intende adeguarsi può rinunciare alla Certificazione, dandone comunicazione a CPM secondo le modalità indicate al paragrafo 9.4 del presente Regolamento.

In particolare, qualora le modifiche riguardino il presente regolamento e le condizioni di rilascio della certificazione CPM invierà la documentazione revisionata a mezzo mail o PEC, pubblicando la stessa sul sito www.apave.it;

15. RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI

Il Produttore ha la facoltà di presentare ricorsi e reclami nei confronti di CPM. Il ricorso verrà trattato da persone differenti da quelle che si individuano come potenziali responsabili dell'attività che ha generato il reclamo o il ricorso.

15.1. GESTIONE DEI RECLAMI

I reclami possono provenire dalle parti interessate all'attività di certificazione/ispezione e devono essere inoltrati a CPM in forma scritta, esplicitando: la situazione oggetto di reclamo esaurientemente descritta, la motivazione del reclamo, il Nome e la firma di chi lo presenta. CPM provvederà a comunicare al reclamante, entro 5 giorni dal ricevimento, la presa in carico del reclamo.

E' possibile scaricare il modulo al seguente link: <http://www.apave.it/ModuloReclami.pdf>

Qualora CPM ritenga gli elementi forniti insufficienti ad una corretta valutazione del caso, contatta il reclamante per ottenere le necessarie delucidazioni; quindi, registra il reclamo ed avvia le procedure di indagini per verificarne la fondatezza.

La funzione che esamina il reclamo non deve aver preso parte al processo oggetto del reclamo e deve garantire competenza tecnica almeno pari a quella di chi ha condotto il processo; inoltre, la funzione deve essere gerarchicamente pari o superiore a quella che ha condotto il processo.

L'esito delle indagini viene comunicato per iscritto al reclamante, unitamente alle eventuali azioni intraprese, entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Quando possibile, CPM fornisce a chi ha presentato il reclamo rapporti riguardanti lo stato di avanzamento delle azioni intraprese e i risultati conseguiti.

CPM stabilirà con il committente e con chi ha presentato il reclamo, se – ed in caso affermativo in quale misura – il contenuto del reclamo e la sua risoluzione possono essere resi pubblici.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito, può presentare ricorso per iscritto all'attenzione del Direttore Generale di CPM.

15.2. GESTIONE DEI RICORSI

I ricorsi riguardano comunicazioni di CPM inerenti il risultato delle attività di valutazione della documentazione di ispezione o il rilascio, non rilascio, sospensione o annullamento della certificazione. Il ricorso è la manifestazione esplicita e documentata di non accettazione delle decisioni adottate da CPM nell'ambito delle proprie attività. Il contenzioso deriva dalla eventuale non accettazione da parte del committente delle decisioni comunicate a fronte dei ricorsi.

Il ricorso va indirizzato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al Direttore Generale di CPM entro 30 giorni dal formale ricevimento da parte dell'Organizzazione della decisione di CPM. Deve essere firmato dal Legale Rappresentante che presenta ricorso, descrivere l'oggetto e le motivazioni del ricorso ed essere eventualmente accompagnato da documenti a sostegno delle motivazioni citate.

La mancanza di uno o più degli elementi elencati costituisce ragione per respingere il ricorso; in tal caso CPM provvederà ad avvisare il mittente, fornendo le necessarie spiegazioni.

CPM comunica in forma scritta il ricevimento del ricorso entro 10 gg dal ricevimento stesso.

Il Direttore Generale incaricherà una persona esperta che non sia intervenuta nel processo di ispezione/certificazione del committente (ad esempio un Ispettore qualificato da CPM che non sia mai intervenuto nel processo di ispezione/certificazione del committente) e che procederà all'accertamento in merito.

Tale incaricato informerà il Direttore Generale, il quale provvederà a trasmettere una risposta scritta (lettera raccomandata) all'organizzazione entro 3 mesi dal ricevimento, in modo da informare sull'esito dell'accertamento e sulle relative decisioni. Le spese relative alle attività derivanti dal ricorso sono a carico della parte soccombente.

Il ricorso non interrompe comunque l'esecutività dei provvedimenti adottati nei confronti del Ricorrente.

15.3. CONTENZIOSI

Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Brescia.

16. PUBBLICITÀ ED UTILIZZO DEI LOGHI

Il Produttore può rendere noto nei modi che ritiene più opportuni l'ottenimento della certificazione da parte di CPM; deve tuttavia indicare chiaramente eventuali limitazioni e condizioni poste da CPM all'atto del rilascio del certificato.


Esso può essere riprodotto solo integralmente, ingrandendolo o riducendolo, purché rimanga leggibile e non sia in nessun modo alterato. Inoltre, non deve essere utilizzato in maniera tale da dare adito ad inganni ed equivoci in merito alla sua finalità (ad esempio estendendolo ad altri prodotti o siti di produzione non rientranti nell'ambito della certificazione rilasciata da CPM o ad altri sistemi di gestione).

L'utilizzo del logo APAVE ITALIA CPM è disciplinato dal "Regolamento per l'utilizzo del logo APAVE ITALIA CPM" CPM non consente ai produttori certificati l'utilizzo del logo dell'organismo di accreditamento (Accredia).

ALLEGATO 1 - PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

ATTIVITA' A CURA DEL PRODUTTORE

ATTIVITA' A CURA DI CPM



ALLEGATO 2 - PROCEDURA PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

ATTIVITA' A CURA DEL PRODUTTORE

ATTIVITA' A CURA DI CPM

